



TRIBUNALE DI FIRENZE

III sezione civile

Il giudice designato

visti gli atti del procedimento iscritto al numero 6001 R.G.A.C. dell'anno 2026;
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 25.6.2026 ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 25.5.26 [REDACTED] conveniva in giudizio [REDACTED] e [REDACTED], esponendo di aver subito una segnalazione negativa nella Centrale rischi di Banca D'Italia e [REDACTED] d'opera di [REDACTED] relativa al finanziamento nr. 20221836030843 di € 38.250,00.

Lamentava l'illegittimità della segnalazione in quanto: 1) i pagamenti sarebbero stati sempre regolarmente effettuati; 2) non era stato ricevuto preavviso per un eventuale pagamento tardivo delle rate, così come previsto per legge (art. 125 TUB e 11-13 codice deontologico).

In tal modo evidenziata la sussistenza del *fumus boni iuris* rappresentava, quanto al *periculum in mora*, che la predetta segnalazione aveva bloccato la richiesta di finanziamento effettuata dalla società a [REDACTED] di Salerno, cagionando un danno reputazionale ed economico imminente ed irreparabile destinato ad aggravarsi con il trascorrere del tempo in quanto la segnalazione, oltre a pregiudicare l'accesso al credito, minerebbe lo svolgimento stesso dell'attività imprenditoriale ed inciderebbe negativamente sull'immagine personale e commerciale del soggetto segnalato.

Chiedeva pertanto, in accoglimento della domanda formulata ai sensi dell'art. 700 c.p.c., ordinare a [REDACTED] e per essa a [REDACTED] nonché alla Centrale rischi di Banca d'Italia di procedere alla immediata cancellazione con effetto retroattivo, della segnalazione del passaggio a sofferenza della ricorrente perché illegittima e, comunque, disporre ogni altro provvedimento d'urgenza idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo.

Nel costituirsi in giudizio [REDACTED] deduceva che fin dalla stipulazione del contratto di finanziamento, dalla rata con scadenza 5.6.2025, la ricorrente si era resa protagonista di molteplici ritardi nei pagamenti, a causa di "prelevamenti su c/c insoluto" evidenziati dall'estratto conto prodotto, dal che era conseguito anche l'invio



di un preavviso al debitore, datato 15.9.2025, pur se esso non era neppure dovuto, sulla scorta della normativa vigente, non trattandosi di un consumatore.

Evidenziava, in ogni caso, la legittimità ed il carattere fisiologico della segnalazione della società per “rischi a scadenza”, e comunque l’insussistenza del *periculum in mora*, in mancanza di sussistenza di un danno patrimoniale e di prova in merito alla mancata concessione di un finanziamento, affermazione del ricorrente non supportata da alcuna documentazione.

██████████. non si costituiva invece in giudizio.

All’udienza indicata in epigrafe, a seguito della discussione delle parti, la causa è stata dunque trattenuta in riserva.

Tanto premesso il ricorso cautelare è infondato, e va dunque respinto.

Va premesso che non risulta vi siano state segnalazioni presso la Centrale rischi di Banca D’Italia, bensì presso la sola ██████████

Non sussiste, da un lato, il *fumus boni iuris* in ordine alla illegittimità della lamentata segnalazione.

Quanto al preavviso, ██████████ sulla quale grava il relativo onere non ha in effetti fornito elementi volti a dimostrare che quello prodotto quale doc. 7 sia stato, quanto meno, inviato alla ricorrente, mancando ogni prova del relativo invio e/o ricezione. ██████████ afferma che il preavviso sarebbe stato prodotto anche dalla controparte ma ciò non risulta in atti, avendo piuttosto questa negato di aver ricevuto alcunché).

Parrebbe, tuttavia, che l’invio di un preavviso non fosse necessario, nel caso di specie, sulla scorta della normativa indicata dalla parte ricorrente (in particolare il riferimento è all’art. 125 TUB), la quale effettua riferimento ai soli contratti di credito (siccome definiti dall’art. 120 quinquies lett. c) TUB) stipulati da consumatori: v. in tal senso Cass. n. 14382 del 2021, richiamata dalla stessa parte ricorrente.

Quanto, poi, al contenuto sostanziale della segnalazione, premesso che la società ricorrente non contesta i ritardi nel pagamenti delle rate essa parrebbe, in ogni caso, correttamente effettuata in termini (non di segnalazione “a sofferenza” o comunque dell’esistenza di mancati pagamenti, bensì) di “rischi a scadenza”, la quale categoria include i contratti di finanziamento con scadenza fissata contrattualmente, come appunto nel caso di specie.

Difetta, in ogni caso, anche l’ulteriore requisito del *periculum in mora*.

Tale pregiudizio non può essere ritenuto, in questo caso, sussistente *in re ipsa*. Se, infatti, potrebbe discutersi circa la possibile sussistenza di un pericolo *in re ipsa* a



seguito di una illegittima segnalazione “a sofferenza”, trattandosi di una tipologia di segnalazione tale da rendere del tutto verosimile l'impossibilità di accesso al credito, ciò non può tuttavia valere con riferimento ad una certamente meno grave segnalazione di meri ritardi nei pagamenti e meno ancora in termini di “rischi a scadenza”, quale quella della quale si discute nel caso di specie.

La concessione del credito non è, infatti, certo preclusa dalle suddette segnalazione essendo il tutto rimesso alla valutazione, complessiva e in concreto, da parte del soggetto finanziatore. Per cui ben potrebbe essere, in simili casi, che il finanziamento richiesto venga concesso, oppure negato ad es. per l'assenza di garanzie adeguate, per esistenza di altri finanziamenti in corso, etc..

Nel caso di specie, poi, non sono stati neppure forniti dalla parte ricorrente elementi di prova in merito al fatto che il finanziamento indicato in ricorso sia stato effettivamente richiesto, ed in ipotesi negato proprio a causa dell'esistenza della segnalazione della quale si discute.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza di una fase propriamente istruttoria ed, in sostanza, anche di trattazione nonché, in linea generale, della snellezza del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del procedimento che liquida in € 3.000,00, oltre RSG, IVA e CPA come per legge.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Firenze, il 3.7.2026

Il giudice

dott. Enrico D'Alfonso

